

Comune di Bra (Cuneo)

Accordo di Programma ai sensi art. 34 del D.lgs 18/08/2000 n° 267 tra la Regione Piemonte ed il Comune di Bra per la ristrutturazione delle ex carceri di Palazzo Garrone da destinare a sede della Ripartizione Socio-scolastica del Comune di Bra.

Accordo di programma
Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

La Regione Piemonte ed il Comune di Bra per la ristrutturazione delle ex carceri di Palazzo Garrone da destinare a sede della Ripartizione Socio Scolastica del Comune di Bra

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che

Il giorno tredici del mese di gennaio dell'anno 2012 in Torino, presso l'Assessorato regionale Tutela della Salute e Sanità Edilizia sanitaria A.re.s.s., Politiche Sociali e politiche per la famiglia con sede in corso Regina Margherita 153/bis è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Bra per la ristrutturazione delle ex carceri di Palazzo Garrone da destinare a sede della Ripartizione Socio Scolastica del Comune di Bra

Il Comune di Bra è, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, soggetto promotore ed attuatore dell'intervento;

Il Sindaco della Città di Bra dott.ssa Bruna Sibille, in conformità dell'art. 8 della deliberazione della Giunta Regionale n° 27-23223 del 24/11/1997: "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17", con decreto n° 04 del 20/01/2012 ha approvato a tutti gli effetti di legge l'Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Bra nel testo che, per estratto,

Si rende noto (omissis)

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'Accordo di programma è la ristrutturazione dei locali ex Carceri presso il complesso immobiliare di Palazzo Garrone per la sistemazione degli uffici della Ripartizione Socio-scolastica. L'intervento è sostanzialmente coerente con le finalità, contenuti e termini dell'Accordo di Programma sottoscritto il 28.10.2010. L'intervento di ristrutturazione dell'immobile ex Carceri di Palazzo Garrone è previsto nel progetto preliminare approvato con D.G.C. N° 137 del 17.05.2011.

che propone il seguente quadro economico:

A) IMPORTO A BASE D'ASTA	Euro 400.000,00
Di cui oneri per la sicurezza	Euro 10.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	Euro 100.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	Euro 500.000,00

Articolo 3

Soggetto responsabile e Settore regionale competente

Al Comune di Bra competono tutti gli obblighi derivanti dal suo ruolo di soggetto promotore e Responsabile dell'Accordo di Programma nonché di stazione appaltante dei lavori previsti. Il

responsabile del procedimento dell'Accordo designato è il Segretario Generale del Comune di Bra dott. Fabrizio Proietti.

Il Settore regionale incaricato delle procedure amministrative connesse con la partecipazione della Regione Piemonte all'Accordo di Programma, comprese quelle inerenti il finanziamento per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, è la Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia;

TITOLO SECONDO: COMPITI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 4

Obblighi delle parti

Le parti firmatarie del presente accordo (in seguito le "Parti") concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli successivi e in particolare le parti si obbligano come segue:

a) Il Comune di Bra si impegna a:

- redigere il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento "Lavori di ristrutturazione di una parte dell'immobile ex Carceri di Palazzo Garrone da destinare a sede degli Uffici della Ripartizione Socio-scolastica del Comune di Bra";
- realizzare gli interventi oggetto dell'Accordo nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;
- contribuire al finanziamento dell'intervento nel caso in cui lo stesso in sede esecutiva superi il costo complessivo identificato dal progetto preliminare;
- aggiornare semestralmente la scheda di monitoraggio intervento, allegata al presente atto, (al 30/6 e al 31/12 di ogni anno) avvalendosi del Sistema MAP;
- trasmettere, a conclusione degli interventi, agli uffici regionali competenti la rendicontazione finale dei lavori eseguiti.

b) la Regione Piemonte si impegna a finanziare la realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma con un contributo complessivo pari a Euro 500.000,00.

A tale impegno la Regione farà fronte con lo stanziamento del capitolo 225070/2010, impegno n. 6458/2010 nell'UPB DB19032, secondo le modalità di somministrazione identificate al successivo art. 10.

Le Parti s'impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per realizzare il progetto nonché per consentire agli organi previsti dal presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell'ambito delle competenze ad essi attribuite.

Nell'ambito di tali obiettivi le Parti si impegnano a compiere ogni attività prevista nei successivi atti e documenti, richiamati nelle premesse e in particolare all'individuazione delle modalità istituzionali, amministrative, finanziarie per la realizzazione delle opere presentate.

Articolo 5

Progettazione ed esecuzione delle opere

La progettazione in fase definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, l'esecuzione delle opere e delle attività necessarie alla realizzazione del progetto sono a carico del Comune di Bra che vi provvederà direttamente o mediante affidamento di contratti di appalto aggiudicati ai sensi della vigente normativa comunitaria e italiana. Saranno altresì osservati gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dal D.lgs. n. 81/2008.

Il Comune di Bra si impegna all'acquisizione dei preventivi pareri obbligatori da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici.

Articolo 6

Proprietà e possesso degli immobili

Il Comune di Bra dichiara che la porzione dell'immobile denominato "Ex Carceri di palazzo Garrone", oggetto dell'intervento è di proprietà comunale.

Articolo 7

Destinazione d'uso

Il Comune di Bra provvederà con specifico provvedimento a destinare l'immobile oggetto del presente accordo a sede degli Uffici della Ripartizione Socio-scolastica.

La parte dell'immobile oggetto dell'accordo sarà vincolata a favore della Regione Piemonte alla destinazione d'uso socio-assistenziale per 15 anni dalla data di collaudo delle opere eseguite con i fondi assegnati dalla Regione stessa.

Articolo 8

Comunicazione e controllo

L'attività di comunicazione è a carico del Comune di Bra, in qualità di stazione appaltante, che si impegna a fornire al Settore regionale competente tutte le informazioni e i dati contabili necessari al monitoraggio dell'avanzamento dell'esecuzione delle opere. Il Comune di Bra, inoltre, si impegna a fornire, agli Enti aventi titolo a norma di legge, tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso per eventuali controlli disposti dalla Regione sia alla documentazione che alle opere.

Articolo 9

Varianti e modifiche al progetto

Gli importi residui rispetto al costo totale dell'intervento di cui all'art. 2 non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito di adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d'asta ecc., potranno essere utilizzati dal Comune di Bra per finanziare lavori e opere funzionali e/o migliorativi dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti e a seguito di parere favorevole della Regione, valutati dal Collegio di Vigilanza.

Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali al progetto ovvero che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali dell'intervento.

L'onere aggiuntivo delle eventuali varianti, nel caso superino il costo complessivo dell'intervento come indicato nel progetto preliminare, sarà sostenuto dal Comune di Bra, come già definito dal precedente art. 4.

Art. 10

Termini di esecuzione degli interventi e somministrazione delle risorse

Il Comune di Bra si impegna a concludere la realizzazione degli interventi entro il 30.09.2014 come da cronoprogramma allegato al presente accordo. Ai fini della validità dell'Accordo eventuali proroghe a tale scadenza saranno valutate dal Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 13 che si pronuncerà in merito alla loro accoglibilità e le sottoporrà all'approvazione degli Enti sottoscrittori.

La Regione si impegna a predisporre gli atti necessari all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4 al Comune di Bra, su richiesta documentata di quest'ultimo, secondo le seguenti modalità:

- 5% (pari a euro 25.000) ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, per le opere di cui all'art. 2;
- 30% (pari a euro 150.000) ad avvenuta presentazione del contratto d'appalto dell'opera, debitamente registrato ai sensi di legge;
- 30% (pari a euro 150.000) ad avvenuta presentazione degli Stati d'Avanzamento Lavori, debitamente approvati, per un importo complessivo superiore al 30% dell'importo dei lavori a contratto;
- 20% (pari a euro 100.000) ad avvenuta presentazione dello Stato Finale dei lavori, corredato dalla relativa Relazione Finale, debitamente approvato;

– 15% (pari a euro 75.000) ad avvenuta presentazione del certificato di Collaudo (o del Certificato di regolare esecuzione), debitamente approvato, corredato dalla Relazione finale sulla spesa sostenuta

L'emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di cassa del momento. Nel caso di ritardi nella somministrazione delle quote contributive regionali il Comune di Bra si fa carico delle relative anticipazioni a favore del contraente dei lavori. In nessun caso può essere addebitato alla Regione Piemonte la penale definita dalla legge per il ritardo nei pagamenti.

Il Settore regionale competente di cui all'art. 3 comunicherà al Comune di Bra l'elenco dei documenti amministrativi tecnico contabili da presentare ai fini dell'erogazione del finanziamento, secondo le modalità e i tempi che verranno precisati dallo stesso Settore regionale.

Le risorse dovranno essere liquidate, in attuazione del Cronoprogramma allegato al presente accordo, entro il 31/12/2014 da parte del Settore Regionale competente, pena la riprogrammazione negli esercizi finanziari successivi di eventuali somme residue cadute in perenzione al termine dell'esercizio finanziario 2014.

TITOLO TERZO: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Vincolatività dell'accordo

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti che violino o ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

Le parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Articolo 12

Modifiche dell'accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione e approvazione.

Eventuali modifiche dell'accordo di carattere non sostanziale, proposte dai soggetti sottoscrittori, saranno valutate dal Collegio di Vigilanza che, nel caso le ritenga accoglibili, le sottoporrà all'approvazione degli enti sottoscrittori senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma precedente.

Non costituiscono modifiche dell'Accordo le proroghe di cui all'art. 10 e le varianti di cui all'art. 9, nonché eventuali convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo, purché non ne limitino l'operatività.

Articolo 13

Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

E' istituito un Collegio di Vigilanza, nominato dall'autorità che promuove l'accordo, composto da:

- il Sindaco del Comune di Bra o suo delegato, con funzioni di presidente del collegio;
- il Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle eventuali controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento. I componenti sono individuati con Decreto del Sindaco di Bra, successivamente alla firma del presente Accordo.

Art. 14

Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli obblighi e gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 15

Variazioni urbanistiche

Il presente accordo non costituisce variazione urbanistica.

Articolo 16

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'art. 13.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Il Collegio arbitrale sarà formato da due membri, uno designato dalla Regione Piemonte ed uno designato dal Comune di Bra, che giudicheranno la questione con equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Alba provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al Titolo VIII del Codice di procedura Civile.

Articolo 17

Approvazione e pubblicazione

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art 34 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali – ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997, mediante provvedimento di approvazione, del Sindaco del Comune di Bra il quale curerà la pubblicazione, per estratto, dell'Accordo sul BUR, entro 30 gg. dalla sottoscrizione dello stesso.

Art. 18

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 19

Spese

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico del Comune di Bra.

Letto, firmato e sottoscritto
Il Sindaco del Comune di Bra
L'Assessore regionale

Bruna Sibille
Paolo Monferino

Allegati: Scheda di monitoraggio dell'intervento /Cronoprogramma
(omissis)